

# STUDIO LEGALE AMATO GUGLIUZZO

90141 PALERMO Via Costantino Nigra, 2 - Tel./Fax 091.7829331 – 091.7908636

00186 ROMA Piazza San Pantaleo, 3 - Tel./Fax 06.68135543 – 06.68974964

[amato.gugliuzzo@libero.it](mailto:amato.gugliuzzo@libero.it)

Avv. Fausto Maria Amato

Avv. Claudia Amato

Avv. Francesco Costa

Avv. Maria Luisa Martorana

Avv. Giuseppe Inguaggiato

Avv. Patrizia Puleo

Avv. Ettore Barcellona

Avv. Marco Andrea Manno

Avv. Massimiliano Cassibba

Avv. Silvia Brizzi

## PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

---

### QUERELA PER DIFFAMAZIONE AGGRAVATA

Il sottoscritto **Pasquale BUSÀ**, detto Lino, nato a Messina l'11 dicembre 1953, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione antiracket e antiusura "A.L.I.L.A.C.C.O. – SOS IMPRESA – Associazione per la Liberazione di Imprenditori, Lavoratori Autonomi e Commercianti dal Crimine Organizzato" - più brevemente "**SOS IMPRESA**", con sede in Via Nazionale 60 - 00184 Roma, espone alla S.V. Ill.ma quanto segue.

#### §

Il sottoscritto è coordinatore nazionale di "SOS IMPRESA", associazione antiracket e antiusura promossa fin dal 1992 dalla Confesercenti e oggi presente in tutta Italia.

Come risulta dall'art. 3, lett. d), dello statuto (all.1), "SOS IMPRESA" persegue lo scopo di liberare imprenditori, lavoratori e commercianti dalla morsa del crimine organizzato e persegue tale finalità attraverso diversi ambiti di intervento, tra i quali la prestazione gratuita di "*consulenza, assistenza e solidarietà agli imprenditori, lavoratori autonomi, ai commercianti vittime del fenomeno mafioso e in particolare ai*

*soggetti danneggiati da attività estorsive e usurarie ed ogni altra vessazione connessa all'attività imprenditoriale svolta”.*

L'attività svolta negli anni da SOS IMPRESA è testimoniata, tra l'altro, dal dato relativo alle migliaia di persone, piccoli imprenditori, liberi professionisti assistiti dall'Associazione: solo nell'anno 2006, infatti, le persone che hanno contattato telefonicamente SOS Impresa sono state più di 1200, quasi 500 sono state ascoltate in sede, quasi 200 sono state prese in carico per denunciare e partecipare al procedimento penale ed avere assistenza in ordine alla presentazione delle domande di accesso sia al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura sia al Fondo di Prevenzione contro l'usura.

Quanto sopra, oltre ai dati relativi alle diverse costituzioni di parte civile in processi di criminalità organizzata e non, sono contenuti nel decimo rapporto sul crimine organizzato (dal titolo *“Le mani della criminalità sulle imprese”*, consultabile sul sito internet dell'associazione: [www.sosimpresa.it](http://www.sosimpresa.it)), presentato a Roma il 22 ottobre 2007 - alla presenza di diversi esponenti del Parlamento, del Governo, del mondo delle Associazioni Antiracket - nel corso della Assemblea nazionale di “SOS IMPRESA” per il quindicesimo anniversario della sua fondazione, e che ha riscosso grande eco su tutta la stampa nazionale e internazionale, ripreso da tutte le più importanti testate giornalistiche, sia televisive che della carta stampata (all.2).

Rapporti annuali di SOS Impresa sul crimine organizzato che, negli anni, sono stati presi a punto di riferimento dai più importanti centri di ricerca, nonché dalla Commissione Parlamentare Antimafia ed altre Istituzioni dello Stato (ISTAT, DIA, SVIMEZ, CNEL, etc.).

§

All'indomani dell'assemblea nazionale di SOS IMPRESA, esattamente il 30 ottobre 2007, l'On. Tano Grasso, Presidente onorario della Federazione Antiracket Italiana (F.A.I.) - alla quale SOS IMPRESA aderisce fin dalla sua fondazione - ha mostrato al sottoscritto una lettera (all.3), datata "Milano, 29 ottobre 2007", redatta su carta intestata dell'Associazione "S.O.S. Italia Libera – Associazione antiracket – Antiusura", a firma del Presidente Paolo Bocedi, spedita in Roma a diversi destinatari ("Ill.mo Signor Ministro degli Interni Dott. Giuliano Amato; alla c/a Prefetto Raffaele Lauro Commissario Straordinario del Governo; On. Tano Grasso, Presidente Onorario FAF"), che contiene delle affermazioni del tutto false e tendenziose, volte a colpire l'onore e il prestigio, non solo del coordinatore nazionale di SOS IMPRESA, ma della stessa Associazione.

Infatti, nel corso della missiva, il sig. Bocedi scrive:

*"in una riunione chiesta precedentemente dal Signor Gulizia Giuseppe presso il suo bar sito di fronte al tribunale di Brescia erano presenti: il sottoscritto, la responsabile di Brescia della nostra associazione antiracket Dott.ssa Sacchi Maria Lorena, il vice presidente Walter Piazza, l'Avvocato Cinquepalmi del Foro di Brescia, Gasparetto Adamo, Veggian Patrizia e Guido Gallo Stampino. **Lo stesso dichiarava di essersi recato a Roma a portare personalmente tre bottiglie di champagne, dove aveva disposto all'interno di ogni bottiglia euro 15.000,00 in contanti. A suo dire i destinatari erano: Dr Lino Busà, Signor Caniglia che a suo dire lo obbligava anche ad acquistare il suo olio e una donna del Comitato. Il tutto a titolo di gratitudine per il contributo erogato dalla Commissione al signor Gulizia Giuseppe di oltre 630.000,00 euro.** Tutta la conversazione è stata registrata dal Signor Walter Piazza che è titolare dell'"Europa Investigazioni" nella città di Varese e nostro vicepresidente (...)"*

## §

Il fatto riferito è del tutto falso.

Invero, Giuseppe Gulizia, alcuni anni addietro, si era rivolto all'associazione "SOS Italia Libera" in quanto vittima di estorsione, al fine di ottenere assistenza.

Successivamente anche "SOS IMPRESA" era stata interessata della vicenda del Gulizia, quando lo stesso (inizialmente, tramite il suo avvocato), chiese assistenza per la domanda di accesso al "Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura" istituito e previsto dalla L. 23.02.1999 n. 44.

Come di consueto, "SOS IMPRESA" prestò del tutto gratuitamente l'assistenza, peraltro, sempre richiesta in via telefonica.

Successivamente, lo stesso Gulizia iniziò a chiamare personalmente Sos Impresa, stante il consueto protrarsi dei tempi di concessione del contributo, ben oltre quelli normativamente previsti, a causa dei diversi passaggi previsti dalla procedura.

Alcuni mesi dopo, il Comitato di cui all'art. 19 L. 44/99 deliberò la concessione del contributo in favore del Sig. Gulizia, il quale ricevette la somma di euro 630.000,00 pari al 70% dell'intero ammontare a titolo di provvisoria, come previsto dall'art. 17 L. 44/99, non essendo ancora definito il procedimento penale nei confronti dell'estorsore.

Divenuta definitiva la sentenza di condanna, il Gulizia presentò gli atti al fine di ottenere il saldo del restante 30% che gli spettava di diritto.

Nelle more della procedura di acquisizione della necessaria documentazione, tuttavia, la Prefettura di Brescia apprese che il Sig. Gulizia era stato nel frattempo a sua volta denunciato per il reato di estorsione e che nel corso di una perquisizione presso la sua abitazione era stata rinvenuta sostanza stupefacente.

A fronte di tale episodio, il Comitato sospese la concessione del saldo in attesa di chiarimenti.

A seguito della sospensione della procedura, il Gulizia non si fece più né vedere né sentire e non se ne ebbe più notizia alcuna, sino alla missiva di Bocedi, oggetto della presente querela.

Ebbene, il sottoscritto, per l'esercizio della sua attività, non ha ricevuto mai alcuna somma o alcun compenso:

né in denaro, né sotto altra forma o utilità;

né direttamente, né indirettamente;

né da parte di Gulizia, né da parte di altri.

Quanto rappresentato nella missiva è, pertanto, del tutto falso.

#### §

La diffusione dello scritto da parte del Bocedi integra il reato di diffamazione, indipendentemente dalla circostanza che la presunta conversazione a cui fa riferimento sia realmente avvenuta, o sia stata fedelmente riportata.

È noto, infatti, il chiaro e univoco orientamento della Suprema Corte secondo il quale **“la pubblicazione anche fedele delle dichiarazioni di terzi, lesive dell'altrui reputazione, costituisce veicolo tipico di diffusione delle stesse”**, di modo che l'autore **“partecipa alla diffamazione con il proprio contributo causale e ne risponde secondo lo schema del concorso di persone nel reato”** (Cassazione penale, sez. V, 8 aprile 1999, n. 5313, in *Cass. pen.* 2000, 2263).

In merito all'elemento soggettivo del reato, sempre la Suprema Corte ha chiarito che a nulla rilevano **“i motivi della pubblicazione o il personale dissenso dalle opinioni riferite, non essendo richiesto l' «animus nocendi»”** (Cassazione penale, sez.V, 11 aprile 1986, Simeoni e altro, in *Resp. civ. e prev.* 1987, 85; Cassazione penale, sez.V, 16 gennaio 1986,

D'Amato, in *Cass. pen.* 1986, 1755; Cassazione penale, sez.V, 20 ottobre 1983, Scalfari, in *Giust. pen.* 1984, II,655).

L'aver fatto da "cassa di risonanza" delle contumelie di terzi, non esime - pertanto - da responsabilità chi le diffonde, ma al più pone un problema di concorso nel reato tra soggetti diversi.

Nel caso di specie, è sicuramente responsabile di diffamazione il Bocedi, per lo scritto a sua firma; nonché, eventualmente, la sua presunta fonte, il Gulizia, se si accerterà che ha effettivamente pronunciato le frasi attribuitegli da Bocedi.

### §

La propalazione delle frasi sopra riportate da parte del Sig. Paolo Bocedi, ai soggetti istituzionali destinatari della missiva, integra il reato di diffamazione non solo nei confronti del Coordinatore Nazionale di Sos Impresa, ma della stessa Associazione, atteso:

- la partecipazione di Busà al Comitato di solidarietà nella qualità di Coordinatore nazionale di Sos Impresa;
- il tipo di fatto descritto;
- i destinatari della comunicazione.

Ciò, alla luce della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale:

*“in tema di diffamazione, la capacità di essere titolari dell'onore sociali e di essere soggetti passivi del reato non può essere esclusa nei confronti di entità giuridiche o di fatto – associazioni, partiti, fondazioni, comunità religiose (...) – in quanto rappresentativi sia di un interesse collettivo unitario ed indivisibile in relazione alla finalità perseguita, sia degli interessi dei singoli componenti. Ne consegue che l'individuazione del destinatario dell'offesa in una determinata persona fisica, specificamente aggredita nell'onore e nella reputazione con riferimento alle funzioni svolte in un ente collettivo, non preclude la configurabilità del reato per*

*una concorrente aggressione all'onore sociale dell'ente al quale quella persona appartiene* quando – sotto il profilo processuale – la plurioffensività del fatto lesivo sia ritualmente contestata e quando – sotto il profilo sostanziale – *l'offesa sia così oggettivamente diffusiva da incidere anche sull'ente per la portata e natura dell'aggressione, le circostanze narrate, le espressioni usate, i riferimenti e i collegamenti operati dal soggetto attivo all'attività svolta ed alle finalità perseguite dal soggetto passivo*” (Cass. pen. sez. V, 30.01.1998).

Nel caso di specie, l'attacco a Lino Busà, è un attacco diretto ad “SOS IMPRESA”, come soggetto di riferimento nazionale nella lotta al racket ed all'usura.

Accusare, infatti, il massimo esponente nazionale, nonché rappresentante legale, di corruzione nell'esercizio di delicati compiti istituzionali - quale componente del “Comitato di Solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura” - significa attaccare la credibilità e la reputazione della stessa “SOS IMPRESA” di fronte a soggetti con i quali l'Associazione intrattiene rapporti istituzionali per il perseguimento dei propri scopi statutari.

E a nulla vale, in questo contesto affermare - come fa Bocedi - che “Non abbiamo accusato nessuno consigliando al signor Gulizia di esporre all'autorità giudiziaria e non a noi la gravità delle affermazioni espresse, assumendosi le proprie responsabilità. Successivamente non abbiamo accusato e sparato di nessuno perché non è nel nostro stile”.

Frase smentita dalla diffusione di dette accuse alle massime Autorità pubbliche in materia di assistenza e solidarietà alle vittime del racket e dell'usura, quali il Ministro dell'interno e il Commissario Antiracket (oltre che al Presidente onorario della FAI).

§

Per tali fatti, pertanto, il sottoscritto Pasquale Busà, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione antiracket e antiusura "A.L.I.L.A.C.C.O. – SOS IMPRESA", sporge querela per diffamazione aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato nei confronti del Sig. Paolo Bocedi, per avere offeso l'onore e la reputazione del Coordinatore nazionale di Sos Impresa e della stessa associazione Sos Impresa, divulgando a soggetti con i quali l'Associazione intrattiene rapporti istituzionali per il perseguimento dei propri scopi statutari (Ministro dell'Interno; Commissario Antiracket; F.A.I.), le notizie del tutte false e gravemente diffamatorie contenute nella lettera a sua firma del 29 ottobre 2007.

Qualora, nel corso delle indagini, dovesse risultare che il Gulizia abbia effettivamente riferito, in un incontro tenutosi a Brescia alla presenza di diverse persone, tra le quali lo stesso Bocedi, "*di essersi recato a Roma a portare personalmente tre bottiglie di champagne, dove aveva deposto all'interno di ogni bottiglia euro 15.000,00 in contanti*", una delle quali sarebbe stata destinata al sottoscritto, si chiede che si proceda penalmente anche nei confronti di Giuseppe Gulizia per il reato di diffamazione aggravata, in concorso con il Bocedi.

#### §

Il sottoscritto chiede di essere informato ex art. 406 c.p.p. dell'eventuale richiesta di proroga della durata delle indagini preliminari ed, ex art. 408 c.p.p., dell'eventuale richiesta di archiviazione.

Si oppone ex art. 459 c.p.p. all'emissione dell'eventuale decreto penale di condanna.

Nomina, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di "A.L.I.L.A.C.C.O. – SOS IMPRESA", quale difensore l'Avv. Fausto

Maria Amato del Foro di Palermo, con studio in Roma, Piazza San  
Pantaleo n. 3, delegandolo al deposito della presente.

Roma, 13 novembre 2007

Pasquale Busà

(In proprio e nella qualità di legale rappresentate di  
A.L.I.L.A.C.C.O. – SOS IMPRESA)

Vera ed autentica

Avv. Fausto Maria Amato

Allegati:

1. Statuto dell'Associazione "SOS IMPRESA";
2. Decimo rapporto annuale di SOS Impresa;
3. Lettera a firma Paolo Bocedi del 29.10.2007.